

Il quadro normativo di riferimento

- USA:
 - Section 508 (1998)
 - •emendamento del Rehabilitation Act che richiede la conformità ad un insieme di punti di controllo per la realizzazione di servizi digitali offerti / per la pubblica amministrazione;
 - http://www.access-board.gov/sec508/508standards.htm
- Unione Europea:
 - Piano d'azione eEurope 2002
 - •Reclama la necessità di adottare l'accessibilità come requisito fondamentale dei servizi informatici;
 - •Indica le linee guida dettate dal W3C come punto di riferimento;
 - Risoluzione della Commissione Europea del 3 gennaio 2003;

Il quadro normativo di riferimento

- Italia:
 - Circolare AIPA (6 settembre 2001): il consiglio dei ministri aveva aderito al W3C
 - Indica le linee guida del W3C come modello cui uniformarsi progettazione universale;
 - Non viene indicato alcun obbligo ma solo una richiesta di conformità;
 - •2003 anno europeo dei disabili
 - Libro bianco di Lucio Stanca (Ministro per l'innovazione e le tecnologie):
 - Analisi esaustiva della tematica;
 - •Detta l'orientamento che le successive deliberazioni dovranno possedere;

Il quadro normativo di riferimento

- Dicembre 2003 Approvazione della Legge Stanca "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".
 - •Ad esso seguono numerose altre iniziative legislative, alla fine unificate nel testo di legge approvato nel dicembre 2003.
- Legge Stanca del 2004 (legge 4 del 2004)lavoro di sintesi
 - •Sancito il diritto di ciascun individuo ad accedere a tutte le fonti informative e rende obbligatorio che tale accesso sia garantito dalla pubblica amministrazione e dagli enti di pubblica utilità (es. scuole e biblioteche)

- La legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
- Il medesimo obbligo è in carico, come specificato nell'art. 2 della legge,
 - pubbliche amministrazioni
 - enti pubblici economici
 - aziende private concessionarie di servizi pubblici
 - enti di assistenza e di riabilitazione pubblici
 - aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico
 - aziende municipalizzate regionali
 - aziende appaltatrici di servizi informatici.

Questi i punti salienti della legge 4/2004:

Amministrazione (intesa in senso molto lato) con la previsione di sanzioni; in particolare è previsto che i contratti stipulati dalla PA per la realizzazione di siti Web siano nulli qualora i requisiti di accessibilità non siano soddisfatti; si prevede, inoltre, che l'inosservanza della legge comporti responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare

da parte del funzionario pubblico;

http://www.usabile.it/leggestanca.htm

http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/

legge 20040109 n4.htm

http://lau.csi.it/laboratorio/progetti/risorse/

IMPA PA accessibile 01.pdf

Questi i punti salienti della legge 4/2004:

in caso di acquisto di beni o di fornitura di servizi informatici, le Pubbliche Amministrazioni devono preferire le offerte che prevedano il soddisfacimento dei requisiti di accessibilità fissati da un decreto ministeriale previsto dalla legge e che verrà emanato centoventi giorni dopo la pubblicazione della legge stessa;

sono subordinati alla rispondenza a tali requisiti di accessibilità anche i contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati ad un utilizzo da parte di soggetti disabili o pubblico;

Questi i punti salienti della legge 4/2004:

i datori di lavoro pubblici e privati devono mettere a disposizione dei propri dipendenti disabili le opportune tecnologie assistive, adeguate alla specifica disabilità e alle mansioni svolte.

Questi i punti salienti della legge 4/2004:

Dal punto di vista formativo, la legge prevede che le attività di formazione informatica dei dipendenti pubblici contemplino come materie di studio fondamentali le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.

La legge fissa, in sintesi, una serie di confini entro i quali dovrà attuarsi la "pratica dell'accessibilità" dei siti Web pubblici.

I soggetti destinatari di tale legge, come specificato nell'art. 3 della legge, sono:

Le pubbliche amministrazioni;

Gli enti pubblici economici;

Le aziende private concessionarie di servizi pubblici;

Gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;

Le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;

Le aziende municipalizzate regionali;

Le aziende appaltatrici di servizi informatici.

Questi i punti salienti della legge 4/2004:

1.la legge pone <u>incentivi</u> ai privati (sembra non sia vero..) e impone obblighi alla Pubblica Amministrazione con la previsione di sanzioni;

- in particolare è previsto che i contratti stipulati dalla PA per la realizzazione di siti Web siano nulli qualora i requisiti di accessibilità non siano soddisfatti;
- si prevede, inoltre, che l'inosservanza della legge comporti responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare da parte del funzionario pubblico;

http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/legge 20040109 n4.htm

La legge fissa, in sintesi, una serie di confini entro i quali dovrà attuarsi la "pratica dell'accessibilità" dei servizi digitali pubblici.

La legge contiene <u>solamente un'indicazione</u> di massima circa il contenuto di questi ulteriori provvedimenti, emanati in via definitiva nel corso dell'anno 2005

Spetta tuttavia ad **altre due disposizioni** indicare come le Pubbliche Amministrazioni dovranno comportarsi operativamente.

Le PA sono sempre obbligate ad adeguare i propri siti esistenti?

No. La legge dice chiaramente che si applica a contratti nuovi o a aggiornamenti di contratti vecchi. Se quindi il contratto nuovo o il suo aggiornamento non prevede la modifica di pagine esistenti, quelle pagine non sembrano essere tenute ad un adeguamento.

Inoltre quando il sito è frutto di lavoro interno (di un ufficio preposto), quando dunque manca un contratto, non è soggetto alla legge Stanca. Si vedano in merito le considerazioni sull'articolo 56 del codice dell'amministrazione digitale su questa pagina

Read more: http://www.usabile.it/leggestanca.htm#ixzz1meRsOREI

11 settembre 2018: aggiornamento legge Stanca

- •11 settembre 2018: aggiornamento legge Stanca:
- https://www.webaccessibile.org/normative/aggiornata-la-legge-4-2004-legge-stanca/

Il decreto è entrato in vigore il **26 settembre 2018** e recepisce la direttiva europea che prevede l'obbligo di accessibilità per i siti Web e le app mobile nonché ulteriori obblighi tra cui la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità. Sparisce inoltre il bollino di accessibilità così come il DPR 75/2005 e il DM 8 luglio 2005 (con i relativi allegati), una volta emanate le linee guida a cura di AGID.

- Aggiornamento delle definizioni e dello stesso titolo della legge (ora "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici"), e
 - all'estensione degli obblighi di accessibilità agli organismi di diritto pubblico
 - e rispetto alle app, sempre più diffuse e usate, si accompagnano novità sostanziali non tanto e non solo sul fronte dei principi generali (nuovo articolo 3-bis) –
 - siti e app accessibili se "percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi"; contenuti accessibili e fruibili se anche usabili, cioè facili, semplici, efficienti, efficaci e soddisfacenti da utilizzare -, quanto nelle tutele.

- Non più bollini e pagine infarcite di link e riferimenti a volte incomprensibili per l'utente medio eventualmente anche con disabilità, ma una dichiarazione di accessibilità (nuovo articolo 3-quater) completa e dettagliata, che i soggetti erogatori devono pubblicare on line e aggiornare, la quale documenti la conformità del sito o della app ai principi e requisiti di accessibilità e indichi le parti di contenuto non accessibili per "onere sproporzionato" (articolo 3-ter).
- Il meccanismo di salvaguardia dell'ente introdotto dalla direttiva e recepito dal decreto fa salvi infatti i casi in cui l'applicazione delle prescrizioni comporti per l'ente "un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato...".

https://www.comune.teleseterme.bn.it/index.php/info/access

https://form.agid.gov.it/view/6d0c00b4-361e-4961-bfbf-c3f5c5bc10cd/

- Nel contenuto della dichiarazione di accessibilità deve essere compreso, e veniamo alle tutele, il meccanismo di **feedback** (nuovo articolo 3-quater, comma 2, lettera b) che deve essere attivato per consentire a chiunque di notificare al soggetto erogatore del servizio eventuali difformità del sito o dell'app rispetto ai principi/requisiti di accessibilità.
- Per questo deve essere linkato nella dichiarazione, quindi direttamente raggiungibile da questa, così come la procedura di attuazione (nuovo articolo 3-quinquies), che consente di rivolgersi al difensore civico digitale in caso di contestazioni sulla dichiarazione di accessibilità o sul monitoraggio periodico affidato all'Agenzia per l'Italia digitale (Agid).

- All'Agid spetta anche il compito centrale di emanare le Linee guida
 (LG) previste dal rinnovato articolo 11 della legge Stanca, quelle che
 dovranno indicare i requisiti tecnici di accessibilità degli strumenti
 informatici (quindi siti e app) e le metodologie tecniche per la verifica di
 accessibilità, rapportati ai principi generali.
- Requisiti e metodologie che sostituiranno quelli finora indicati dal decreto ministeriale 8 luglio 2005 e relativi allegati, "pacchetto" di riferimento destinato ad essere abrogato con la pubblicazione delle Linee guida

Agid 09/01/2020

https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/normativa

L'Italia ha recepito la **Direttiva UE 2016/2102** con il Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, che ha aggiornato e modificato la Legge 4/2004, introducendo nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni e nuovi compiti per l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Obiettivo della Direttiva UE 2016/2102 è quello di **migliorare l'accessibilità dei siti web** e delle applicazioni mobili delle amministrazioni pubbliche degli Stati Membri, armonizzando le varie disposizioni nazionali sul tema.

Tra i temi trattati vi sono alcune novità, come l'estensione degli obblighi di accessibilità anche alle app mobili e il riferimento alla nuova Norma Tecnica, la UNI_EN_301549, che elenca i requisiti tecnici dei siti web e delle app mobili, in conformità alle WCAG 2.1.

AGID emana le Linee Guida sull' accessibilità degli strumenti informatici, così come disposto dall' art. 11 della L. 4/2004, che hanno lo scopo di definire:

- i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
- le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici;
- il modello della dichiarazione di accessibilità;
- la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici alle prescrizioni in materia di accessibilità;
- le circostanze in presenza delle quali si determina un onere sproporzionato.

Le Linee Guida si applicano come segue:

per i «nuovi» siti web (pubblicati dopo il 23 settembre 2018) a decorrere dal 23 settembre 2019;

per i «vecchi» siti web (pubblicati prima del 23 settembre 2018) a decorrere dal 23 settembre 2020;

per le applicazioni mobili a decorrere dal 23 giugno 2021.

Secondo le nuove disposizioni le PA dovranno:

- effettuare le verifiche dell'accessibilità degli strumenti informatici (siti web e app), al fine di valutarne lo stato di conformità;
- compilare e pubblicare una «Dichiarazione di Accessibilità» (sotto la responsabilità del Responsabile per la transizione digitale – RTD) in cui potranno essere previste eventuali deroghe all'accessibilità (ricorso all' "Onere sproporzionato");
- predisporre un «Meccanismo di Feedback» per consentire ai cittadini di inviare una segnalazione (prima istanza)
- L'Agenzia effettuerà il **monitoraggio** dei siti web e delle app su un **campione rappresentativo**, relazionando ogni 3 anni alla Commissione europea sui risultati del monitoraggio.

Obiettivi di accessibilità

Con riferimento al Decreto Legge n. 179/2012, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 1/2016 (in sostituzione e aggiornamento della Circolare 61/2013) che definisce le modalità di pubblicazione degli **Obiettivi di accessibilità** che le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente a pubblicare sul proprio sito web.

La Circolare 1/2016:

sostituisce il modello B della precedente Circolare 61/2013 con l'applicazione web "Obiettivi di accessibilità" che facilita la redazione e la pubblicazione o degli Obiettivi e consente ad AgID di effettuare il monitoraggio dello stato di attuazione degli Obiettivi

prescrive l'obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale gli obiettivi annuali di accessibilità nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati". Gli obiettivi possono inoltre risultare anche nella pagina "Accessibilità" o in altre pagine esplicative dedicate

Segnalazione siti inaccessibili

- La procedura di segnalazione dei cittadini sui casi di inaccessibilità dei siti web o delle app è stata modificata, così come disposto dall' art. 2, comma 3 del D.lgs 106/2018 e dalle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici.
- Le segnalazioni dovranno pervenire direttamente alle **Amministrazioni** responsabili dei siti o delle app mobili, utilizzando il "meccanismo di feedback", una procedura indicata nelle "Dichiarazioni di Accessibilità" pubblicate negli stessi siti o app.
- Esclusivamente nel caso di mancata o insoddisfacente risposta da parte dell'Amministrazione responsabile, il soggetto segnalante può rivolgersi al Difensore civico per il digitale tramite la "procedura di attuazione" presente sempre nella Dichiarazione di Accessibilità.

Elenco valutatori

Con l'entrata in vigore delle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, come riportato dall' art. 2, comma 2 del D.lgs 106/2018, l'elenco dei valutatori di accessibilità è stato abrogato.

Procedura rilascio logo di accessibilità

Dall'entrata in vigore delle Linee Guida di AGID sull'accessibilità degli strumenti informatici, il **rilascio del logo è abrogato** ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018

Il 9 gennaio 2020 AgID ha comunicato la pubblicazione definitiva delle linee guida per l'accessibilità degli strumenti informatici.

Il documento aggiorna, in sintesi, tutta la parte regolamentare in materia di accessibilità dalla prima emanazione della Legge Stanca (legge n. 4/2004), recependo anche i dettami della Direttiva Europea n. 2016/2102 in materia di accessibilità dei sit web e le applicazioni mobili.

Cosa cambia?

https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/ 2025316383000 OLinee+Guida+Accessibilit%E0+versione+rettifica+del+23+luglio+2020+ %28002%29.pdf

Una delle novità dell'aggiornamento della legge 4/2004, infatti, è l'accessibilità "by default" negli acquisti delle PA.

I requisiti di accessibilità non sono più "titolo preferenziale" ma sono "essenziali", salvo casi particolari definiti dalla legge.

In questo modo la **PA** acquisisce prodotti predisposti per l'accessibilità, potendoli quindi far utilizzare in qualsiasi momento anche da persone con disabilità, senza doverli modificare e/o riprogettare.

I requisiti tecnici hanno origine dalla norma tecnica europea armonizzata EN 301549 v. 2.1.2, disponibile in lingua italiana come UNI EN 301549:2018.

La norma tecnica specifica i requisiti di accessibilità funzionali applicabili ai prodotti e ai servizi ICT nonché una descrizione delle **procedure di prova e della metodologia di valutazione** per ogni requisito di accessibilità in una forma adatta a essere utilizzata negli appalti pubblici in Europa (utili anche per il settore privato).

I contenuti della norma prevedono indicazioni in ambito ICT per prestazioni funzionali, requisiti generici, ICT con comunicazione vocale bidirezionale, con funzionalità video, hardware, web, documenti non web, software e servizi di supporto.

Per quanto riguarda il mondo web, il riferimento è la specifica WCAG 2.1, disponibile anche la traduzione ufficiale WCAG 2.1 in lingua italiana. https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/

Questo nuovo riferimento, rispetto alle WCAG 2.0 (riferimento per le PA italiane dal settembre 2013), consente di rendere maggiormente accessibili i siti web alle periferiche mobili.

Tra i nuovi requisiti, infatti, compare il riferimento 1.4.10 "Ricalcolo del flusso" delle WCAG 2.1 che – in sintesi – obbliga a sviluppare web (siti e applicazioni) secondo i principi del "responsive design". https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/#reflow

Le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità

Per ogni capitolo della norma tecnica UNI EN 301549:2018, l'appendice C della medesima norma tecnica rende disponibile una serie di verifiche tecniche da svolgersi con modalità ispettiva (verifica diretta, verifica con strumenti automatizzati, ecc.).

In ambito web e applicazioni mobili, la norma tecnica contiene due prospetti (A. 1 e A.2) che riportano l'elenco dei requisiti oggetto di verifica per poter dichiarare la conformità.

Anche in questo caso, come per le precedenti regole tecniche in materia di accessibilità, va ricordato che una verifica tecnica non può essere totalmente automatizzata ma richiede di effettuare analisi in modalità manuale.

Parimenti, nel mondo mobile – ad oggi – esistono scarse soluzioni per la valutazione dell'accessibilità e pertanto i test vanno effettuati in modo manuale.

WCAG: 2.0 o 2.1?

La domanda che sorge spesso è la seguente: per i siti esistenti alla data di pubblicazione delle linee guida, sviluppati secondo le precedenti regole tecniche (WCAG 2.0 livello "AA"), è necessario adeguarsi subito alle WCAG 2.1 livello "AA"? E per le gare in atto?

Le Linee Guida forniscono la risposta: la conformità alle WCAG 2.0 deve essere rispettata come requisito minimo per i siti web le cui procedure di sviluppo e/o aggiornamento sono state avviate prima della data di entrata in vigore delle Linee Guida.

La conformità alle WCAG 2.1 deve essere rispettata come requisito minimo per i siti web le cui procedure negoziali di sviluppo e/o aggiornamento sono state avviate dopo la data di entrata in vigore delle Linee Guida.

A partire dal 23 settembre 2020, tale conformità dovrà essere rispettata anche per tutti gli altri siti web sviluppati in precedenza.

Novità: verifica soggettiva (usabilità)

Una delle novità inserite dall'aggiornamento della legge Stanca è la verifica della fruibilità. Tale novità deriva dalla legge di recepimento della Direttiva Europea e ha obbligato pertanto l'inserimento di **test di usabilità per l'ICT**, **compresi siti web e applicazioni mobili**.

La procedura è descritta dettagliatamente nel paragrafo 3.3.2.1 delle Linee Guida, ed è richiesta per tutte le forniture sopra soglia comunitaria.

Per le forniture sotto soglia comunitaria, fermo restando la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui al paragrafo 3.2.2.1., è richiesto di utilizzare almeno una metodologia semplificata per la realizzazione di test di usabilità, ad esempio quella definita dal Protocollo eGLU o con altre modalità, ad esempio: con analisi basate su euristiche, svolte anche da parte di funzionari del medesimo soggetto erogatore opportunamente formati, con il coinvolgimento di persone con disabilità.

Dichiarazione di accessibilità

La Direttiva Europea, e quindi la Legge Stanca, inserisce l'obbligo di pubblicare – per ogni sito web e applicazione mobile afferente all'amministrazione – la dichiarazione di accessibilità.

Tale attività sarà possibile tramite una procedura on line resa disponibile da AGID e sarà compito degli RTD (Responsabili per la Transizione al Digitale) effettuare la dichiarazione a seguito della valutazione (autovalutazione o con l'ausilio di terzi), pubblicando un link alla stessa nel footer di ogni pagina del sito afferente.

Se trovo problemi di accessibilità, che devo fare?

Dall'entrata in vigore delle Linee Guida, è necessario contattare preventivamente la PA responsabile del sito web o dell'applicazione mobile e richiedere un intervento tempestivo per la risoluzione del problema. La PA deve rendere disponibile un "**meccanismo di feedback**" (il cui riferimento è presente anche nella dichiarazione di accessibilità), ossia una modalità accessibile per poter segnalare le problematiche.

Se la PA non risolve il problema in modo adeguato entro 30 giorni dalla segnalazione, l'utente si può rivolgere al Difensore Civico per il Digitale, che attiverà specifica istruttoria e inviterà la PA a porre eventuali rimedi necessari a rimuovere la problematica di accessibilità.

Chi controlla i siti e le applicazioni mobili?

Per legge, AgID ha il compito di effettuare il monitoraggio con la procedura prevista dagli atti esecutivi della Direttiva Europea, descritta all'interno delle Linee Guida. Le verifiche si baseranno su un campione ben definito, aggiornato a scadenze specifiche. In caso di anomalie di conformità, AgID ai sensi di legge dovrà inoltrare nota al Difensore Civico per il Digitale che si attiverà in merito.

La normativa ora espone il **responsabile (RTD) ad effettuare delle dichiarazioni di conformità per i siti web e le applicazioni mobili**. Ciò significa che l'amministrazione deve garantire che:

- gli acquisti siano esclusivamente (tranne rari casi) limitati a prodotti dichiarati accessibili;
- i contenuti prodotti e pubblicati nei siti istituzionali e diffusi tramite applicazioni mobili siano accessibili;
- vi sia costante attività di monitoraggio dell'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili.

A tali responsabilità, va ricordato che è necessario acquisire e/o produrre anche ICT accessibile: hardware, software, documenti non web.

La Legge Stanca (art. 8 comma 3) prevede che i dipendenti delle amministrazioni siano formati sui temi afferenti all'accessibilità: occasione per riqualificazione del personale in materia di gestione di contenuti, compreso lo sviluppo di documenti – troppo spesso pubblicati on line e/o archiviati come scansioni di documenti cartacei (e pertanto non accessibili, nonché non

Normativa Europea

The **Web Accessibility Directive** (Directive (EU) 2016/2102) has been in force since 22 December 2016 and provides people with disabilities with better access to websites and mobile apps of public services.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/web-accessibility

The European accessibility act is a directive that aims to improve the functioning of the internal market for accessible products and services, by removing barriers created by divergent rules in Member States.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202#navItem-1

Link utili

http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/legge_20040109_n4.htm

http://www.leggestanca.it/

http://kendo.eustema.it/_(validatore legge stanca)

https://www.webaccessibile.org/articoli/contrast-analyser-versione-22/_(color contrast analyzer)

http://achecker.ca/checker/index.php_(validatore legge stanca)

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/668413/ linee%20guida%20siti%20web%20pa 2010.pdf (linee guida per i siti delle PA)

http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-we 2 b 0 19 0 p/a 2 0p20resentazione.aspx (altri doc importanti per i siti delle PA)

Link utili

Gruppo di Lavoro per l'Usabilità (GLU)

http://www.funzionepubblica.gov.it/glu

Libri

Accessibilità dei siti web della PA Roberto Scano Apogeo